



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Salerno e Avellino

Al

Comune di Bonito (AV)
Alla c.a. del Sindaco

Avv. Giuseppe De Pasquale

comunebonito@pec.it

Oggetto: **Comune di Bonito (AV). Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Richiesta parere di competenza.**
Parere di competenza paesaggistica, architettonica e archeologica.

Con riferimento alla nota prot. n. 3982 del 01/09/2025, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 21158-A del 02/09/2025, con la quale codesto Comune chiedeva il parere di competenza di questa Soprintendenza relativamente agli elaborati del Piano Urbanistico Comunale trasmessi in prima istanza con nota prot. n. 6680 del 13/12/2023 (prot. SABAP SA-AV n. 29469-A del 21/12/2023),

VISTA la nota prot. n. 5784 del 12/12/2025, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 30127-A del 16/12/2025, con la quale codesto Comune ha trasmesso nuovamente a questo Ufficio, mediante apposito link, gli elaborati del Piano Urbanistico Comunale, integrati con la relazione di “Valutazione di Impatto Archeologico” e con le carte della potenzialità archeologica e della visibilità dei suoli, non presenti nella documentazione a suo tempo trasmessa e necessarie ai fini dell’istruttoria per i profili di competenza archeologica;

questa Soprintendenza,

ESAMINATI gli elaborati tecnici e le Norme Tecniche di Attuazione del PUC trasmessi con le note prot. n. 6680 del 13/12/2023 e prot. n. 5784 del 12/12/2025,

- per quanto attiene alla tutela architettonica:

CONSIDERATO che, dalla Relazione illustrativa, si evincono i seguenti obiettivi e criteri dello strumento urbanistico:

- *salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa;*
- *sviluppo equilibrato e cultura del territorio;*
- *sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive;*
- *accessibilità e mobilità nel territorio;*

VALUTATO che,

- tra i suddetti obiettivi, la “salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa” si declina in:

a. tutela e valorizzazione del borgo antico e del patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero, valorizzazione e salvaguardia del tessuto storico più antico ed il restauro delle emergenze storico culturali presenti sul territorio comunale.

b. tutela, e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico ambientale e paesaggistico e dei luoghi e delle aree con valenza agricola e boschiva attraverso difesa della biodiversità, la valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti il sistema naturalistico-ambientale, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e alle aree boscate; la conservazione della copertura arborea e arbustiva e miglioramento delle condizioni qualitative; la protezione degli elementi di interesse ecologico-ambientale e paesaggistico, la riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde; la conservazione e promozione della creazione di verde privato in ambito urbano;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-sa@cultura.gov.it

c. tutela del patrimonio naturalistico e architettonico dalle fragilità idrogeologiche attraverso interventi di riqualificazione sulla viabilità soggetta a frana; implementazioni delle prospezioni geologiche per l'esatta gestione dei manufatti architettonici a rischio; interventi di ingegneria naturalistica per la salvaguardia delle risorse naturalistiche con valenza paesaggistica;

- tra i sistemi in cui il territorio è stato diviso e catalogato, nell'ambito del *Sistema insediativo* (Ambiti dell'urbano), per la Città storica si prevede la conservazione a la valorizzazione;

CONSIDERATO che, nelle Norme tecniche di Attuazione, tale obiettivo si declina nell'art.22 – Zona A – Conservazione e riqualificazione del centro storico:

“Per tale Zona, in accordo con i lineamenti strutturali, le previsioni programmatiche sono volte ai seguenti obiettivi: conservazione, restauro e valorizzazione dei tratti distintivi originari dell'abitato antico, ovvero dei caratteri urbanistici, edilizi e tipologici di pregio, recupero e rifunzionalizzazione degli edifici degradati, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, integrazione urbanistica e funzionale del tessuto insediativo e, quindi, miglioramento della qualità urbanistica, edilizia e funzionale. Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e di quelle, laddove applicabili, del D.Lgs. n.50/2016, art.25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché nel rispetto di eventuale Piano del Colore di cui alla L.R. n.26/2002. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo avente valore e portata di Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04. Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), nonché cambiamenti di destinazione d'uso compatibili con la disciplina di zona, interventi relativi alla prevenzione sismica, interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali e per l'arredo urbano che rispettino lo stato dei luoghi.”;

tutto ciò premesso,

condividendo in linea generale gli obiettivi e criteri dettati dalla Relazione e dalle Norme Tecniche di Attuazione,

CONSIDERATO, tuttavia, che nella carta dei vincoli si è tenuto conto del solo vincolo espresso decretato del castello (D.M.18/07/1986) e di alcune chiese maggiori;

CONSIDERATO che non sembra valutata una disamina degli immobili pure sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.,

questa Soprintendenza ritiene quanto segue:

1. relativamente alla carta dei vincoli, si proceda ad integrare con tutti gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g) ovvero gli immobili tutelati *ope legis*;
2. qualora si operi su edifici sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004, nei centri o nei contesti storici, si prescrive per essi l'obbligo del rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 da parte di questa Soprintendenza;
3. relativamente agli immobili vincolati *ope legis* (di cui al punto 1.), al fine di valutare l'interesse culturale dei medesimi si ritiene necessario invitare la proprietà ad avviare la verifica dell'interesse culturale con procedura informatizzata sul sistema www.benitutelati.it;
4. in generale, si ritiene opportuno segnalare la necessità di porre cautela negli interventi ammessi sugli edifici esistenti nelle aree individuate come Zona A – centro storico, in modo da evitare la possibile trasformazione di episodi significativi del patrimonio edilizio esistente;
5. analogamente dovrà essere posta cautela negli interventi ammessi per l'edilizia rurale, perseguendo la conservazione dei valori storici, tipologici e delle tecniche costruttive tradizionali, anche al fine di pervenire ad adeguate forme di valorizzazione così come disposto dal D.M. 06.10.2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
6. relativamente ai PUA o piani attuativi che codesta amministrazione vorrà adottare, così come indicato all'art.22 delle NTA del Piano, la Scrivente Soprintendenza dovrà essere coinvolta al fine delle valutazioni di competenza.

- **Per quanto attiene alla tutela PAESAGGISTICA:**

CONSIDERATO che:

- dalla Relazione illustrativa, nel capitolo B. Assetto del Territorio, paragrafo B.1. Obiettivi, criteri e scelte di tutela e valorizzazione dell'identità locale, il piano dichiara, a valle delle analisi conoscitive, che tra le emergenze paesaggistiche del territorio comunale di Bonito sono le aree agricole caratterizzate da produzioni di pregio, il reticolo idrografico, il centro storico e il patrimonio architettonico-religioso presente;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-sa@cultura.gov.it

- tali emergenze costituiscono i principali elementi identitari e sono posti alla base delle azioni e delle politiche per la valorizzazione delle risorse locali e per il riassetto insediativo, ambientale e infrastrutturale, ribadendo obiettivi e criteri già sopra rappresentati;

CONSIDERATO che, per ciò che riguarda le aree agricole, il PUC si pone di attuare una disciplina che mira alla tutela e alla valorizzazione e che le aree agricole sono state concepite in modo da rafforzare l'identità del territorio comunale tutelando e ripristinando i caratteri strutturali del paesaggio agrario e salvaguardando le risorse naturali;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione e in particolare:

- l'art.31 – Zone E2 Agricola di Tutela:

“Zona è destinata prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate di particolare valenza paesaggistica ed agronomica e pedologica, rilievi collinari e montani caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico. (...) L'obiettivo è quello di conservare i mosaici agricoli, agroforestali e arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra). La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo (...).”

- l'art.32 – Zone E3 Agricola Periurbana:

“... aree agricole periurbane le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra le zone urbane e le zone agricole ordinarie, la cui funzione è quella di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità e di paesaggio, rendendo così ben visibile il limite tra centri abitati e zone agricole e contenendo il fenomeno dell'edilizia diffusa(...)Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-funzionale senza incremento di carico insediativo. (...) E' inoltre prescritta la salvaguardia dei manufatti tipici e delle testimonianze della cultura contadina(...)”.

- l'art.33 – Zone E4 Agricola Infraurbana:

“...zona agricola residuale inclusa nel tessuto urbanizzato storico e moderno(...). Per tali aree si prevedono la conservazione dell'uso di coltivazione agricola ed il risanamento, naturalistico e agrario(...). Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-funzionale senza incremento di carico insediativo (...). Si prescrive l'utilizzo di materiali e tecniche tipici del paesaggio tradizionale locale, ivi compreso, quando necessario e possibile, il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, nonché mitigazione passaggio tra tessuto urbanizzato ed aree agricole mediante l'impianto di siepi e alberature di specie autoctone”.

condividendo, in linea di massima, le linee di piano relativamente ai profili concernenti la tutela paesaggistica al PUC *de quo*, si ritiene quanto segue:

- il PUC dovrà tenere conto delle determinazioni contenute nell'ultima Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 22/10/2025, BURC n. 70 del 30/10/2025, che recepisce le delimitazioni delle zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., che dovranno essere verificate ed eventualmente riportate in tavola di comparazione e nella tavola dei vincoli (DS 17 – Carta unica del territorio – Vincoli);
- nelle aree soggette a provvedimento di tutela, tutte le opere dovranno, prima della realizzazione, essere singolarmente sottoposte a parere vincolante di questa Soprintendenza.

- Per quanto attiene alla tutela archeologica:

VALUTATI l'elaborato “VIARCH - Valutazione di Impatto Archeologico”, trasmesso in formato pdf, e le relative cartografie del potenziale archeologico e della visibilità dei suoli (formato dwg e pdf), redatti nel 2022 dal dott. Marco Vitale ma condivisi con questa Soprintendenza, mediante apposito link, solo con la nota prot. n. 5784 del 12/12/2025, comunica quanto segue.

Con riferimento alle **Norme Tecniche di Attuazione**:

- all'art. 5 - “PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DI TUTELA E DEI VINCOLI”, la frase “per tutte le opere pubbliche, delle disposizioni di cui all'**art.25** (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) del **D.Lgs. n.50/2016**” va modificata come segue: “per tutte le opere pubbliche e/o di interesse pubblico, nonché per le opere, anche realizzate da soggetti privati, soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), delle disposizioni di cui all'**art. 41, comma 4 e allegato I.8** (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) del **D.Lgs. n. 36/2023**”;

- l'art. 6 - “TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICI” va modificato come segue:

Il PUC persegue l'obiettivo della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, costituiti dalle presenze archeologiche riconosciute e tutelate ai sensi della legislazione vigente.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-sa@cultura.gov.it

Per tutte le opere **pubbliche e/o di interesse pubblico**, nonché per le opere, anche realizzate da soggetti privati, **soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, si applicano le disposizioni di cui all'art. 41, comma 4 e allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nelle aree di interesse archeologico, accertato o indiziato, ovvero in tutte le aree che nella Carta della Potenzialità Archeologica allegata al PUC (Tavv. 1-19) sono contrassegnate con **potenziale archeologico da alto a medio**, tutte le opere realizzate da soggetti **privati** che prevedano scavi e/o movimenti di terra di qualsiasi tipo necessitano di parere preventivo e vincolante da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, la quale potrà richiedere, in sede istruttoria, saggi e scavi archeologici preventivi con oneri a carico della committenza. Qualora nel corso delle opere dovessero emergere testimonianze archeologiche si dovrà provvedere a darne immediata segnalazione alla competente Soprintendenza, la quale si riserva di prescrivere ulteriori indagini archeologiche da effettuarsi, a cura di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e con oneri a carico della committenza, sotto la direzione della Soprintendenza.

Per tutti gli interventi ricadenti nelle zone dichiarate di interesse archeologico, nonché nelle zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere osservate le procedure autorizzative previste dall'art. 21 e dall'art. 146 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Resta fermo che qualunque rinvenimento di natura archeologica avvenga nel territorio comunale, anche in aree esterne a quelle indiziate ai fini archeologici, è soggetto al dispositivo di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- all'art. 22 - "ZONA A - CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO", nella frase "Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e di quelle, laddove applicabili, del D.Lgs. n.50/2016, art.25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché nel rispetto di eventuale Piano del Colore di cui alla L.R. n.26/2002", il riferimento all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) va sostituito con quello all'art. 41, comma 4 e allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023;

- all'art. 40 - "DISCIPLINA DI INDIRIZZO ATTUATIVO PER LA TUTELA ECOLOGICO-AMBIENTALE, PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO", lett. B) - "Manutenzione del territorio rurale", il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico va sostituito con il riferimento aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla **Carta della Potenzialità Archeologica (Tavv. 1-19)**:

- la campitura delle **aree a potenziale archeologico medio e alto** va estesa alla/e intera/e particella/e catastale/i in cui ricade l'evidenza oggetto di segnalazione. Ne consegue che **gli obblighi di cui all'art. 6 delle NTA si applicano anch'essi su base catastale**;
- con riferimento alla **Tav. 12** della Carta della Potenzialità, relativa al **Foglio 12 del N.C.T.** del Comune di Bonito, alla **p.lla 263** (loc. Morroni) va applicato un **potenziale archeologico alto** in quanto interessata, nel 2024, dal rinvenimento di una tomba di età romana. Ad essa si applicano pertanto gli obblighi procedurali previsti dall'art. 6 per le aree di interesse archeologico, accertato o indiziato.

Il Funzionario Architetto Responsabile

Arch. Valentina Corvigno

Il Funzionario Archeologo Responsabile

Dott. Lorenzo Mancini

Per il Soprintendente

Dott. Arch. Anna Onesti

Il Delegato

Dott.ssa Maria Tommasa Granese



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-sa@cultura.gov.it